



20256-17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO SCHIRO'

- Presidente -

Dott. ETTORE CIRILLO

- Consigliere -

Dott. ENRICO MANZON

- Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

IRPEF ILOR
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Ud. 03/05/2017 - CC

R.G.N. 16217/2016

non. 20256

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16217-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

T.N.

- *ricorrente* -

contro

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis),
- (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente agli avvocati (omissis) e (omissis)
(omissis);

- *controricorrente* -

4822
AA

avverso la sentenza n. 1533/3/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
23/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 16217/16

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere
esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la parte
contribuente ha resistito con controricorso illustrato da memoria, l'Agenzia
delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Liguria, relativa a un
avviso d'accertamento Irap 2008, lamentando la violazione dell'art. 142
c.p.c. e dell'art. 60 del DPR n. 600/73 in combinato disposto, nonché degli
artt. 42 e 43 del DPR n. 600/73, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 156
c.p.c., in quanto erroneamente i giudici s'appello hanno ritenuto invalida la
notifica dell'atto impositivo effettuata al contribuente che era residente
all'estero, mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ovvero, in subordine, in caso
di notifica ritenuta irregolare, comunque, sanata per il raggiungimento dello
scopo, essendosi il contribuente costituito e difeso nel merito,
dimostrandosi pienamente edotto della pretesa impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma
semplificata.

Il ricorso è fondato.

Infatti, seppur l'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione degli atti giudiziari a
persona non residente, né dimorante né domiciliato nella Repubblica, faccia
riferimento alle modalità di notificazione consentite dalle convenzioni
internazionali (non invocate nel presente giudizio da alcuna delle parti in
causa), e preveda - comma 1 - in caso d'impossibilità, che la notifica
avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di
altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero
degli affari esteri per la consegna alla persona a cui è diretto l'atto, tuttavia,
ai sensi dell'art. 60 comma 4 del DPR n. 600/73, norma speciale prevista
per la notifica degli atti impositivi che accertano una maggiore credito
erariale, si prevede che "in alternativa a quanto disposto dall'art. 142
c.p.c." la notificazione ai contribuenti non residenti "è validamente
effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero". La norma, che non fa
distinzioni fra il caso del contribuente residente in paese della UE e il caso
del contribuente residente in paese extra UE - quindi, applicabile anche per
il cittadino residente in Svizzera come nel caso di specie - è stata introdotta
dall'art. 2 primo comma lett a) del D.L. n. 40/10, ed è applicabile, senza
incertezze normative, alla notifica dell'avviso oggetto d'impugnazione,
avvenuta il 3.10.2013.

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente si è iscritto all'AIRE a decorrere
dal 25 novembre 2008 (vedi, p. 3 del controricorso), ed ha ricevuto, in data
3.10.13, la notifica dell'avviso d'accertamento all'indirizzo comunicato
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, notifica che risulta essere stata
rituale e tempestiva; inoltre, è fondato il rilievo dell'ufficio secondo cui, la
proposizione del ricorso del contribuente, che si è difeso nel merito ha

sicuramente sanato l'eventuale nullità della notifica dell'avviso (Cass. nn. 5057/15, 654/14, 1238/14, ord. n. 917/16) ed escluso qualsivoglia decadenza dalla potestà impositiva.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie ricorso.


Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 3.5.2017

Il Presidente
Dott. Stefano Schirò



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22 AGO 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rossana Riccardi

